

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

I.C. R. POIDOMANI - Modica Prot. 0002063 del 06/02/2025 I-1 (Uscita)
--

Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture

Approvato dal Consiglio di Istituto il 05 febbraio 2025

SOMMARIO

Articolo 1	Finalità, principi e ambito di applicazione
Articolo 2	Soglie di rilevanza europea e programmazione
Articolo 3	Il Responsabile Unico del Progetto
Articolo 4	Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale
Articolo 5	Strumenti di acquisto e di negoziazione
Articolo 6	Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti
Articolo 7	Acquisizione di lavori, servizi e forniture – criteri e soglie
Articolo 8	Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici – (Norma transitoria fino al 31.05.2025)
Articolo 9	Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti
Articolo 10	Individuazione operatori economici
Articolo 11	Principio di rotazione
Articolo 12	Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale
Articolo 13	Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive
Articolo 14	Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione
Articolo 15	Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 16	Stipula dei contratti
Articolo 17	Esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 18	Collaudo
Articolo 19	Pagamenti
Articolo 20	Entrata in vigore, validità, esclusioni e abrogazioni
Articolo 21	Pubblicità
Articolo 22	Rinvio esterno
Articolo 23	Approvazione e revisione

Riferimenti normativi

- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165** recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- **Legge 13 luglio 2015 n. 107**, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- **Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753**, concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana";
- **D.L. n. 76 del 16.07.2020** – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
- **D.L. n. 77 del 31.05.2023** – Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
- **Quaderno n. 1 MIM del 05.02.2024** – Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice degli Appalti Pubblici
- **Nota Anac del 09.12.2024**, Affidamento di servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali e di contratti di concessione relativi a servizi di distributori automatici da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali – Semplificazione degli affidamenti delle II.SS. ed Educative.
- **Parere del MIT n. 2188 del 26/07/23**
- **Parere ANAC - FUNZ CONS 22/2024** - UPREC-CONS-0048-2024-FC "Tecnologie 4.0 per le nuove frontiere della formazione digitale" – PNRR – articoli 14 e 50 del d.lgs. 36/2023

Articolo 1 – Finalità, principi e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture:
 - a) **di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici, con la finalità di assicurare che l'attività medesima sia svolta ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018,
 - b) **di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria** per l'affidamento di servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali come disposto dalla nota ANAC del 09 dicembre 2024 valida fino al 31 Maggio 2025.
2. L'attività negoziale dell'Istituzione scolastica, che ha piena capacità ed autonomia negoziale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, si ispira ai principi generali definiti dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici e in particolare al:
 - principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
 - principio dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - principio di buona fede e di tutela dell'affidamento nei rapporti tra Istituzione scolastica e operatori economici;
 - principio di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale;
 - principio di auto-organizzazione amministrativa nell'esecuzione di lavori o nella prestazione di beni e servizi;
 - principio di autonomia contrattuale, con la possibilità di concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
 - principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, con diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali in caso sopravvengano circostanze svantaggiose straordinarie e imprevedibili;
 - principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, anche per favorire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese;
 - principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, anche nel caso di subappalto.

Articolo 2 – Soglie di rilevanza europea e programmazione

1. Come previsto all'art. 14 comma 1 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, le soglie di rilevanza europea a decorrere dal 01 Gennaio 2024 sono le seguenti:
 - a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
 - c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali.Tali soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.
2. È vietato il frazionamento degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico come previsto dall'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici; al fine di evitare il frazionamento artificioso è necessario prevedere una corretta definizione del fabbisogno e una specifica programmazione degli acquisti.
3. Sono soggetti all'obbligo di programmazione triennale:
 - a) i lavori pubblici di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 150.000,00;
 - b) gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 140.000,00.Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 3 – Il Responsabile Unico del Progetto

1. Come previsto dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, che così recita "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Il Responsabile dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto del presente Regolamento è **il Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del Codice dei contratti pubblici, dell'Allegato I.2 – Definizioni delle Attività del RUP del medesimo Codice e dell'art. 6 della Legge n. 241/90 **e come Direttore dell'esecuzione** ai sensi dell'art. 114, comma 7 del Codice dei contratti pubblici nell'acquisizione di servizi e forniture, con l'esclusione dei contratti di servizi e delle forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni individuate nell'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici per i quali il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

3. Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 il RUP ha l'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi ed ha l'obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto (anche potenziale).
4. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del Direttore S.G.A. o di altro responsabile all'uopo nominato.
5. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.
6. Al Direttore S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale per le minute spese di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018, recepito dal D.A. 7753/20218.
7. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h) del D.I. 129/2018, recepito dal D.A. 7753/20218, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Articolo 4 – Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale

1. Le funzioni ed i poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziali sono disciplinati dall'articolo 44 del D.I. 129/2018 , recepito dal D.A. 7753/20218.
2. Le funzioni ed i poteri del Consiglio di Istituto in materia di attività negoziale sono disciplinati dall'articolo 45 del D.I. 129/2018, recepito dal D.A. 7753/20218.

Articolo 5 – Strumenti di acquisto e di negoziazione

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione scolastica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, secondo quanto disposto dal Codice dei Contratti pubblici, procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso l'utilizzo dei seguenti strumenti:
 - a) Convenzioni quadro stipulate da Consip SpA;
 - b) Qualora la convenzione non sia attiva, ovvero pur essendo attiva non risulti idonea per carenza di caratteristiche essenziali:
 - b.1 Accordi quadro stipulati da Consip o Sistema Dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip ai sensi dell'articolo 1, comma 583 della legge 160/2019;
 - b.2 in caso di carenza o di inidoneità di Accordi quadro o impossibilità di fare ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione, utilizzo MEPA – procedure in forma associata attraverso reti di scuole o affidamenti in via autonoma.
2. In via transitoria, fino a nuova indicazione, è ammesso l'utilizzo di procedure di acquisto non telematiche per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000 IVA esclusa.

Articolo 6 – Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni e attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, servizi e forniture possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.
2. Le scritture contabili dell'istituzione scolastica sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al Comma 1.
3. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente Scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 129/2018, recepito dal D.A. 7753/20218, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Articolo 7 – Acquisizione di lavori, servizi e forniture – criteri e soglie

SERVIZI E FORNITURE

A. Acquisizione servizi e beni per importi fino a € 10.000

Il Dirigente Scolastico procede mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi del comma 1 dell'articolo 44 del D.I. 129/2018, recepito dal D.A. 7753/20218;

B. Acquisizione di servizi e beni per importi superiori a € 10.000 e inferiori a € 140.000

Il Dirigente Scolastico, svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante **affidamento diretto** ex articolo 50 comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante";

C. Acquisizione di servizi e beni per importi superiori a € 140.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 comma 1 lettera b) e c) del Codice dei contratti pubblici

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di servizi e forniture per importi superiori a € 140.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 comma 1 lettera b) e c) del Codice dei contratti pubblici svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici**, individuati tramite indagini di mercato condotte con le modalità di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1

- del Codice dei contratti pubblici.
- Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 50 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

LAVORI

D. Affidamenti di lavori per importi inferiori a € 150.000

- Il Dirigente Scolastico, per l'affidamento di lavori per importi inferiori a € 150.000 svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione. La procedura avviene mediante **affidamento diretto** ex articolo 50 comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante".
- Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 50 comma 1 lettera a) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

E. Affidamento di lavori per importi superiore a € 150.000 ed inferiori a € 1.000.000,00

- Il Dirigente Scolastico, per l'affidamento di lavori per importi superiori a € 150.000 e inferiori a € 1.000,00,00 svolge l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione previa deliberazione del Consiglio di istituto. La procedura avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, individuati tramite indagini di mercato;
- Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 50 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

F. Affidamento di lavori superiore ad € 1.000.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria

- Il Dirigente Scolastico, per l'affidamento di lavori superiore ad € 1.000.000 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, svolge l'attività negoziale necessaria per la loro realizzazione previa deliberazione del Consiglio di istituto. La procedura avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati tramite indagini di mercato;
- Gli importi indicati si intendono automaticamente allineati all'art. 50 comma 1 lettera d) del Codice dei contratti pubblici o ad una eventuale disciplina derogatoria fintanto che la stessa rimane in vigore.

Nessuna prestazione di servizi, lavori e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di rientrare nell'ambito applicativo del presente Regolamento

G. Qualificazione dell'Istituzione Scolastica quale Amministrazione Sub-Centrale

- Parere del MIT n. 2188 del 26/07/23 sulla qualificazione dell'Istituzione Scolastica Autonoma, dotata di autonomia e personalità giuridica ai sensi dell'art. 21 c. 4 della L. 59/97 quale "amministrazione sub centrale".
- Parere ANAC - FUNZ CONS 22/2024 – UPREC-CONS-0048-2024-FC in riscontro e parere ad una nota presentata da una Fondazione in data 21 marzo 2024 in merito alla eguale considerazione sulla qualificazione di amministrazione centrale e sub-centrale, conferma l'individuazione in via residuale delle "amministrazioni sub-centrali", confluendo in tale categoria tutti i soggetti non qualificabili come amministrazioni centrali ai sensi della lettera c) dell'art. 1 dell'Allegato I.1.

Viene di seguito riportata una tabella riepilogativa relativa alle soglie di affidamento

Servizi e forniture

Oggetto	Importo	Procedura
Affidamento di servizi e forniture	Inferiore a 140.000 euro iva esclusa	Affidamento diretto
	Pari o superiore a 140.000 fino a 221.000 euro Iva esclusa	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici
	Da 221.000 euro Iva esclusa	Procedura aperta

Lavori

Oggetto	Importo	Procedura
Affidamento di lavori	Inferiore a 150.000 euro iva esclusa	Affidamento diretto
	Pari o superiore a 150.000 fino a 1.000.00,00 euro Iva esclusa	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici
	Da 1.000.000,00 euro e fino a 5.538.000,00 euro Iva esclusa	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci Operatori economici

Articolo 8 – Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici – (Norma transitoria fino al 31.05.2025)

1. La nota ANAC del 09 dicembre 2024 consente alle II.SS. di procedere autonomamente all'affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali indipendentemente dalla qualificazione e del valore degli affidamenti.
2. Per l'acquisizione dei servizi di cui al presente articolo, le II.SS. procedono in maniera autonoma, nel rispetto delle disposizioni indicate nella parte IV del Libro II del codice degli appalti (artt.70- 76):
 - a) Procedura aperta - qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
 - b) Procedura ristretta - qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione, con le informazioni richieste, in risposta a un avviso di indizione di gara.
 - c) Procedura competitiva con negoziazione - qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione, con le informazioni richieste, in risposta a un avviso di indizione di gara.
 - d) Dialogo competitivo - qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.
 - e) Procedura negoziata senza pubblicazione di bando nei seguenti casi:
 - quando non sia stata presentata alcuna offerta appropriata, né domanda di partecipazione in esito alle procedure indicate alle lettere a – b;
 - quando i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico (concorrenza assente – tutela di diritti esclusivi);
 - ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante tali da non rendere possibile il rispetto dei termini previsti dalle procedure di cui ai punti a – b – c.
3. Il presente articolo si intende abrogato alla scadenza della disposizione transitoria, fatte salve eventuale proroghe previste con apposite disposizioni legislative.

Articolo 9 – Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti

1. Il ciclo di vita dei contratti deve essere digitalizzato in applicazione del Libro I – Parte II dagli artt. 19 a 36 del Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Leg.vo 82/2005.
2. Il processo di digitalizzazione consente:
 - Di semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti
 - Di assicurare la qualità e la tempestività dei dati raccolti
 - Una maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni
 - L'attuazione del principio di unicità dell'invio e del luogo di prima pubblicazione (c.d. once only)

Articolo 10 – Individuazioni operatori economici

1. In caso di **affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici**, l'affidatario può essere individuato tra:
 - iscritti in elenchi o albi che potranno essere istituiti dalla scuola;
 - in base alle pregresse esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni. In tal caso il Dirigente Scolastico può svolgere consultazioni preliminari di mercato a carattere informale, al fine di individuare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse.
2. In caso di **affidamento previa consultazione di operatori economici**, la consultazione del mercato può avvenire mediante:
 - l'acquisizione e il confronto di preventivi;
 - la consultazione di cataloghi, anche del mercato elettronico, la comparazione di listini di mercato o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi di prezzi praticati ad altre Amministrazioni;
 - la pubblicazione di un avviso pubblico, diretto a sondare il mercato per conoscere la realtà pratica e le potenziali condizioni contrattuali. L'avviso pubblico va pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e deve chiaramente esplicitare che tale attività è finalizzata ad una verifica delle potenzialità presenti nel mercato senza alcun vincolo per l'Istituzione scolastica;
 - procedure – indagini telematiche offerte dal mercato elettronico.
3. Nelle **procedure negoziate fino alle soglie di rilevanza europea**, gli operatori economici che si intende consultare sono individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti su piattaforme certificate di acquisto.

Articolo 11 - Principio di rotazione

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, in base al quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5000,00 IVA esclusa.
3. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere individuato quale affidatario.
4. Non si applica il principio di rotazione nelle procedure negoziate senza bando, per lavori e forniture di importo pari

o superiore all'affidamento diretto e fino alle soglie di rilevanza europea, quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

5. Il divieto di affidamento o aggiudicazione al contraente uscente non si applica ad affidamenti che non siano riconducibili all'interno della medesima fascia di valore economico superiori ad € 5.000,00 e così definite:

BENI E SERVIZI

Fascia	Importo
1	da 5.001,00 fino a 9.999,99
2	da 10.000,00 fino a 19.999,99
3	da 20.000,00 fino a 39.999,99
4	da 40.000,00 fino a 99.999,99
5	da 100.000,00 fino a 139.999,99
6	da 140.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria

Lavori

Fascia	Importo
1	da € 5.001 fino a € 39.999,00
2	da € 40.000 fino a € 149.999,99
3	da € 150.000 fino a 449.999,99
4	da 500.000,00 fino a 999.999,99
5	Da 1.000.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria

Articolo 12 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

1. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici e dalla ulteriore normativa vigente;
2. Le decisioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'art. 48 del D.I. 129/2018 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale), recepito dal D.A. 7753/2018, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito Internet dell'istituzione medesima, sezione Amministrazione Trasparente;
3. Il Dirigente Scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'Istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale;
4. È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
5. Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'articolo 42 del D.I.129/2018, recepito dal D.A. 7753/2018.

Articolo 13 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento diretto con o senza previa consultazione di operatori economici (comma 1 lettere a e b dell'articolo 50 del codice), non sono mai richieste le garanzie provvisorie, ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti pubblici.
2. La garanzia provvisoria può essere richiesta nelle procedure negoziate di cui alle lettere c - d ed e del comma 1 dell'articolo 50 del codice, qualora in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
3. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
4. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.
5. In casi debitamente motivati (a discrezione del Dirigente Scolastico) è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Articolo 14 – Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione

1. Gli Operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per appalti di forniture di beni e di servizi di importo inferiore ad € 40.000.
2. Per forniture di importo superiore alla soglia indicata al comma 1, la verifica dei requisiti di partecipazione avviene mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).
3. Per le procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000, la Stazione appaltante procede periodicamente alla verifica delle dichiarazioni rese su un campione di affidatari con le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Per le verifiche di cui al punto precedente, la Stazione appaltante procede con cadenza semestrale, entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01/01 al 30/06) ed entro il 31/01 per le

dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01/07 al 31/12) mediante sorteggio effettuato dal Dirigente Scolastico, supportato dal Direttore SGA, all'estrazione di un campione di affidatari sui quali effettuare i controlli, inseriti cronologicamente in un registro relativo ai provvedimenti (decisioni/ordinazioni/contratti) adottati nel semestre di riferimento per gli affidamenti in esame. Per la selezione casuale del campione, la Stazione Appaltante potrà avvalersi per la generazione di numeri casuali della "funzione casuale" disponibile su foglio excel, inserendo la formula in tante caselle pari al numero dei controlli da effettuare. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale. Il campione sorteggiato è pari al 5%, con arrotondamento all'unità superiore, del numero degli Operatori economici individuati per gli affidamenti nel semestre considerato.

5. Oltre a quanto previsto al punto precedente i controlli verranno effettuati ogni qual volta il RUP lo ritenga opportuno.
6. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione appaltante per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento che sarà emanato dal Dirigente Scolastico.
7. Qualora in conseguenza della verifica vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni. Ciò può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e possa essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa secondo quanto disciplinato dal Codice dei contratti.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).
A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Articolo 16 - Stipula dei contratti

1. Il Dirigente Scolastico stipula il contratto con l'operatore economico individuato nelle modalità previste dall'art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici.
2. In caso di affidamento diretto oppure procedura negoziata, il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
3. Il contratto è perfezionato previa:
 - a) acquisizione del DURC e dell'autocertificazione dell'operatore economico circa l'insussistenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti;
 - b) verifica delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) richiesti ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 come indicato all'articolo 14 del presente regolamento.
4. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera d'invito/richiesta preventivo/avviso pubblico/bando di gara e deve di norma includere, oltre alle condizioni di esecuzione, il corrispettivo previsto, le modalità di pagamento, clausola rescissoria in caso di sopravvenuta convenzione CONSIP e specifiche clausole che prevedano la risoluzione dello stesso ed eventuali penali in caso di successivo accertamento di mancanza dei requisiti richiesti o di inadempienza e/o di esecuzione in danno.
5. Il contratto deve avere termini di durata certi. La durata non può essere modificata in corso di esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
6. Inoltre, il contratto potrà essere sottoposto alle clausole di revisione prezzi, ai sensi dell'art.60 c.2 del D. Lgs. 36/2023 che così recita: "Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano: a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento; b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire."

Articolo 17 – Esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'esecuzione delle prestazioni contrattuali avviene sotto la sorveglianza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato che ne verifica la regolarità ed eventualmente segnala al Dirigente Scolastico eventuali circostanze che determinano l'applicazione di penali e/o il diritto di risolvere il contratto. In ogni caso il Dirigente Scolastico potrà avvalersi di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela dell'Istituto.

Articolo 18 – Collaudo

1. Il collaudo è effettuato in contraddittorio alla presenza del Dirigente Scolastico, del Collaudatore nominato dal Dirigente Scolastico e del Responsabile dell'azienda fornitrice;

2. Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti;
3. In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari nel termine fissato in contratto. A seguito di tali interventi, il collaudo è effettuato nuovamente secondo le regole fissate per il precedente collaudo con esito negativo;
4. È facoltà della Stazione Appaltante, nei casi espressamente previsti, sostituire il collaudo con il Certificato di regolare esecuzione firmato, per i lavori, dal Direttore dei lavori e per le forniture ed i servizi dal Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 19 – Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione, tramite collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Articolo 20 - Entrata in vigore, validità, esclusioni ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
2. Contestualmente, all'entrata in vigore del presente Regolamento, risulta abrogato il precedente Regolamento in materia di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.
3. Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo Regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente.
4. Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.
5. Il presente Regolamento non si applica all'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne all'istituzione scolastica per il quale è adottato un ulteriore specifico regolamento o in mancanza la normativa vigente di settore.

Articolo 21 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Web dell'Istituzione Scolastica in Albo on-line ed Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti Generali.

Articolo 22 – Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento:
 - a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni del D.I. n. 129/2018 con particolare riferimento Al Titolo V – Attività negoziale, recepito dal D.A. 7753/2018;
 - b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile e quelle dettate dal Codice dei contratti e dai relativi allegati.

Articolo 23 – Approvazione e revisione

1. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto in data 05 febbraio 2025.